

TOMMASO DI CARPEGNA FALCONIERI

SPOSARSI A ROMA  
ALCUNI ASPETTI DEL MATRIMONIO  
TRA VIII E XIII SECOLO

*Estratto da:*

RICERCHE STORICHE

Anno XXV - N. 1      Gennaio-Aprile 1995



Edizioni Scientifiche Italiane

SPOSARSI A ROMA  
ALCUNI ASPETTI DEL MATRIMONIO  
TRA VIII E XIII SECOLO

1. *Introduzione*

La documentazione medievale fino al XII secolo non fornisce risposte alla gran parte delle questioni che si propongono all'attenzione degli storici, poiché essa è scarsa quantitativamente, avara di notizie e, metodologicamente, di difficile impiego. Le fonti narrative necessitano di un'interpretazione utile a definire quanto la singola notizia sia impiegabile in senso sistematico e non unicamente qualitativo; le fonti giuridiche e normative, seppur denunciano le intenzioni del legislatore, non dicono nulla dell'effettiva applicazione della legge, cioè della prassi consuetudinaria; le fonti documentarie risentono fortemente della lentezza con la quale si evolvono i formulari. Volendo trattare del matrimonio, e del matrimonio a Roma, questi assunti generali non mutano, ma si colorano di una luce particolare, dovuta alla particolare natura della città e delle fonti che ce ne hanno trasmesso il ricordo.

Gli studi sul matrimonio privilegiano quei tipi di documento che investono da vicino l'area del sistema dotale, cioè testamenti ed i patti di dote. Questa categoria di fonti, la cui ricchezza di contenuti è facilmente immaginabile, è purtroppo rarissima. L'alto medioevo romano dei secoli VII, VIII e IX è del tutto privo di documenti privati di qualsiasi genere. Dal X secolo i patti matrimoniali e i testamenti sono ancora estremamente rari, poiché i fondi archivistici che ci sono stati trasmessi appartengono ad enti ecclesiastici che, ad eccezione di pochi e specifici casi, non avevano alcuna ragione di conservare e finanche di entrare in possesso di questo genere di carte. Per la città di Roma nei

secoli dal X al XII i patti di dote, o i contratti nei quali la dote viene ricordata, ammontano a una trentina, mentre i testamenti sono solamente una decina<sup>1</sup>. E' dunque necessario tentare di fare il possibile

ABBREVIAZIONI E SIGLE

- ASR = ARCHIVIO DI STATO DI ROMA  
 ASRSP = "Archivio della Società Romana di Storia Patria"  
 BISI = "Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo-Archivio Muratoriano"  
 CDC = *Tabularium Casinense-Codex Diplomaticus Cajetanus*, Montecassino, dal 1887, 5 voll.  
 FSI = *Fonti per la Storia d'Italia*  
*Liber Censuum* = *Le Liber Censuum de l'Eglise Romaine*, a cura di P. Fabre e L. Duchesne, Paris, 1899-1952, 3 voll.  
 MGH = *Monumenta Germaniae Historica*  
 SMCM = *Cartario di S. Maria in Campo Marzio (986-1199)*, a cura di G. Carusi, "Miscellanea della Società Romana di Storia Patria", 17, Roma, 1948.  
 SMN = *Tabularium S. Mariae Novae ab ann. 982 ad ann. 1200*, a cura di P. Fedele, in ASRSP, 23 (1900), pp. 171-237; 24 (1901), pp. 159-196; 25 (1902), pp. 169-209; 26 (1903), pp. 21-141.  
 SMVL = *Ecclesiae S. Mariae in via Lata Tabularium*, a cura di L. M. Hartmann e M. Merores, Vienna, 1899-1905, 5 voll.  
 SPFLM = *Le Carte del monastero di San Paolo di Roma dal sec. XI al XV*, a cura di B. Trifone, in ASRSP, 31 (1908), pp. 267-313; 32 (1909), pp. 29-106.  
 Spr = *Tabularium S. Praxedis*, a cura di P. Fedele, in ASRSP, 27 (1904), pp. 27-78; 28 (1905), pp. 41-114.  
 SPV = *Le antiche carte dell'archivio capitolare di San Pietro in Vaticano*, a cura di L. Schiaparelli, in ASRSP, 24 (1901), pp. 393-496; 25 (1902), pp. 273-354.  
 SSC = *Regesto del monastero di S. Silvestro de Capite*, a cura di V. Federici, in ASRSP, 22 (1899), pp. 213-300 e 489-538; 23 (1900), pp. 67-128 e 441-447.  
 SSCD = *Carte del monastero dei SS. Cosma e Damiano in Mica Aurea, secoli XI-XII*, cura di P. Fedele, in ASRSP, 21 (1898), pp. 459-534; 22 (1899), pp. 25-107 e 343-487. Ristampa con premessa, appendice e indice di P. Pavan, "Codice diplomatico di Roma e della Regione Romana", 1, Roma, 1981.  
 SSDS = *Le più antiche carte del convento di S. Sisto in Roma (905-1300)*, a cura di C. Carbonetti, "Codice diplomatico di Roma e della Regione Romana", 4, Roma, 1987.  
 Summa Perusina = *Adnotationes codicum domini Justiniani (Summa Perusina)*, a cura di F. Patetta, "Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano", XII, Roma, 1900.
- <sup>1</sup> Patti di dote o di *donatio propter nuptias* (D. contratto di dote; DPN: contratto di *donatio propter nuptias*; P: contratto di pegno dotale; R: semplice ricordo della dote o della controdote in contratto di altro genere): SMN, c. 159, sec. X? (R); CDC, c. 163, 1032 (R?); Spr, c. 7, 1056 (DPN); SPFLM, c. 2, 1059-1066 (*arra sponsalicia*, o teoretro); SMVL, c. 106, 1080 (D e P); SMN, c. 30, 1093 (R); c. 45, 1127 (R); SMCM, c.

con i pochi mezzi a disposizione, integrando la documentazione privata con quelle poche fonti narrative e normative che ci sono pervenute.

L'attenzione di questo saggio si rivolge, nella sua prima parte, all'aspetto giuridico dell'istituzione matrimoniale. Le norme sono state messe a confronto con la prassi del tempo, quando non siano esse stesse le uniche fonti che ci informano di detta prassi. Ha perciò uno spazio particolare la parte dedicata all'evoluzione del sistema dotale. In questa prima parte ci si occupa di quattro argomenti in stretto concatenamento tra loro. Si tenta di dimostrare innanzitutto la persistenza dell'istituto dotale a Roma nell'alto medioevo; si verifica in seguito l'apporto dato dalla tradizione bizantina al matrimonio romano; si esaminano poi i mutamenti irreversibili subiti dal sistema dotale dal principio del XII secolo; si pone infine il sistema dotale in rapporto con la successione ereditaria.

Nella seconda parte ci si è volti agli aspetti più propriamente politici del matrimonio, cercando di stabilire quale fosse il significato dell'istituzione nel contesto sociale della città di Roma, essenzialmente attraverso l'analisi dei rapporti che si instauravano tra i coniugi, i loro genitori e le loro famiglie, e attraverso la disamina di una questione prettamente storico-demografica ma intimamente collegata alle ragioni sociali del matrimonio, cioè quella relativa alle età in cui il matrimonio stesso veniva contratto.

32, 1133 (DPN), c. 36, 1136 (R); SMN, c. 46, 1137 (R); SMVL, c. 186, 1155 (DPN); SMCM, c. 53, 1156 (R); SMN, c. 77, 1156 (P); SSDS, c. 5, 1160 (DPN); SMN, c. 93, 1166 (R); SMN, c. 100, 1173 (P), c. 101, 1173 (DPN); 1173, Agosto 22, ASR, Archivio di SSCD, cass. 16, n. 145. (DPN); *Documenti per la storia ecclesiastica e civile di Roma pubblicati a cura dell'Istituto austriaco di Studi storici*, in *Studi e documenti di storia del diritto*, VII (1886), pp. 101-122, 195-212, 317-336, c. 25, 1176 (R); SMN, c. 114, 1180 (DPN); SMVL, c. 217, 1182 (R); SPV, c. 67, 1184 (R); SMN, c. 128, 1187 (R), c. 129, 1187 (R), SMVL, c. 234, 1189 (R); SMN, c. 133, 1190 (DPN); 1192, gennaio 10, ASR, ARCHIVIO DI SANTI COSMA E DAMIANO, cass. 16, n. 162. (R); SMCM, c. 60, 1192 (R); SMVL, c. 254, 1195 (D); SMCM, c. 64, 1198 (R), c. 65, 1198 (R). A queste menzioni della dote e della donazione *propter nuptias* va aggiunto il solo ricordo di dote elargita in occasione dell'entrata in monastero di una giovane, SMCM, c. 56, 1174. Testamenti: SMVL, c. 53, 1027, c. 78, 1045; SMCM, c. 21, 1085; SMVL, c. 117, 1087; SMN, c. 46, 1137; SMVL, c. 182, 1154; SPV, c. 74, 1188, *Liber Censuum*, doc. 219d, 1195. Un elenco dei testamenti anteriori al 1300 si trova in M. THUMSER, *Zwei Testamente aus den Anfängen der stadtrömischen Familie Orsini (1232-1234, 1246)*, in "Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken", LXVIII (1988), pp. 74-122, 116-122.

Lo scambio di doni in occasione del matrimonio costituiva uno dei cardini intorno a cui ruotavano i rapporti economici tra i coniugi. Era inoltre lo strumento materiale attraverso il quale il matrimonio si configurava nella sua essenziale valenza politica, di alleanza tra le famiglie di origine degli sposi. Ma la corresponsione dei donativi nuziali era anche considerata un momento fondamentale del matrimonio stesso, inteso nei suoi significati di unione e di cerimonia. Le elargizioni della dote e della donazione *propter nuptias* erano infatti parte integrante dei riti di celebrazione degli sponsali e del matrimonio vero e proprio<sup>2</sup>. Lo scambio dei donativi nuziali aveva un preciso valore liturgico all'interno della cerimonia ed era ritenuto necessario ai fini della validità del matrimonio stesso. Non esisteva, inoltre, un atto scritto che sancisse l'avvenuto matrimonio, ma solamente i diversi contratti di costituzione della dote e di *donatio propter nuptias*, i quali prendevano logicamente il posto di quello<sup>3</sup>. La forte diffusione del concubinato nell'alto medioevo poteva essere ostacolata solamente richiedendo che le nozze fossero pubbliche e ricordate in un documento, mentre la donna non provvista di dote era, dal diritto romano, quasi equiparata alla concubina, e il nascente diritto canonico giungeva ad affermare che *nullum sine dote fiat coniugium*<sup>4</sup>. In questo, il diritto

<sup>2</sup> Cfr. la lettera di Nicola I ai Bulgari, dell'anno 866: *Nicolaus capitulis CVI ad Bulgarorum consulta respondet*, MGH Ep. Karolini Aevi, IV, ep. 99.

<sup>3</sup> Sappiamo che nel Trecento venivano stipulati tre contratti relativi alle nozze. Il primo, che prendeva il nome di *fidantiae* o *pacta sponsalia*, era quello che dichiarava l'avvenuta promessa di matrimonio e stabiliva l'ammontare della dote; il secondo, detto *obligatio*, era quello in cui lo sposo dichiarava di ricevere o di aver ricevuto la dote, impegnava i suoi beni e ne donava una parte *propter nuptias*; il terzo, chiamato *subarratio anuli* o *verba de praesenti*, era quello che sanciva l'avvenuto rito del matrimonio e che permetteva la *traditio* della sposa nella casa dello sposo. Cfr. R. MOSTI, *L'istituto degli sponsali e gli aspetti caratteristici a Tivoli tra il XIII e il XV secolo*, in "Atti e memorie della Società Tiburtina di Storia e Arte", LVI (1983), pp. 209-247, 210-220. Per i secoli precedenti, tuttavia, ci sono pervenuti solamente i primi due tipi di contratto, o perché il contratto di matrimonio non esisteva, o perché essi erano gli unici importanti da un punto di vista economico, e perciò degni di essere conservati. La *subarratio anuli*, comunque, esistette in ogni tempo, se non come contratto, certamente come cerimonia.

<sup>4</sup> Sulla posizione della *uxor indotalis* cfr. G. VISMARA, *I rapporti patrimoniali tra coniugi nell'alto medioevo*, in *Il matrimonio nella società altomedievale*, Settimane di Studio del Centro Italiano di studi sull'Alto Medioevo, XXIV, 22-28 aprile 1976, Spoleto, 1977, pp. 633-691, t. II, p. 652. Cfr. A. LEMAIRE, *Nullum sine dote fiat coniugium*,

longobardo e quello romano, entrambi in uso in Italia, erano pienamente concordi, assegnando un grande significato ai momenti della corresponsione dei donativi e della loro redazione in forma scritta<sup>5</sup>. Nella società altomedievale, presso la quale ancora non si conosceva il matrimonio come sacramento, ritenendo invece la benedizione degli sposi un elemento accessorio, si giudicava necessaria, per la validità del coniugio, la presenza alle nozze dei testimoni e di un pubblico funzionario. E' possibile allora che il contratto di dote o di donazione, o almeno le elargizioni dei donativi in forma pubblica, avessero rivestito in quel tempo un valore anche più forte che non dopo l'XI secolo, potendo immaginare che il rogatario dell'atto fosse anche colui che materialmente "celebrava" le nozze.

Il maggior problema storiografico relativo alla dote si riassume nella questione, tuttora irrisolta, della sua scomparsa o meno durante l'alto medioevo. Gli storici si sono schierati su due opposti fronti, ora a favore della persistenza, ora a favore della scomparsa di questa istituzione. I sostenitori della prima ipotesi affermano che l'alto medioevo occidentale conobbe una progressiva scomparsa della dote muliebre, ignota alle leggi dei popoli germanici, che prevedevano solamente i donativi maritali<sup>6</sup>. Per quanto riguarda l'Italia, dunque, il diritto longobardo, o i costumi delle popolazioni viventi sotto quella legge, avrebbero influito ovunque in questo senso. La dote sarebbe riapparsa solamente nella seconda metà dell'XI secolo, dal momento in cui le fonti che attestano la sua esistenza cominciano a farsi più numerose, e

in *Mélanges P. Fournier*, Paris, 1929, pp. 415-424. Il concubinato a Roma, almeno nel X secolo, doveva essere molto comune, come si evince dai racconti di Benedetto monaco di S. Andrea del Monte Soratte e da Liutprando di Cremona. Cfr. dunque *Il Chronicon di Benedetto monaco di S. Andrea del Monte Soratte e il Libellus de Imperatoria potestate in Urbe Roma*, a cura di G. Zucchetti, FSI, 55, Roma, 1920, pp. 158-159; *Die Werke Liutprands von Cremona. Dritte Auflage*, a cura di J. Becker, MGH *Scriptores Rerum Germanicarum in usum Scholarum*, Hannover e Lipsia, 1915, *Antapodosis*, lib. II, 48; lib. III, 43-46; *Historia Ottonis*, lib. 10 e 18.

<sup>5</sup> Leggi di Liutprando, anno V, cap. 7, in *Le leggi dei longobardi*, a cura di C. Azara e S. Gasparri, Milano, La Storia, 1992, pp. 132-133: *Si quis langobardus morgingab coniugi suae dare voluerit, quando eam sibi in coniugio sociaverit: ita decernimus, ut alia diae ante parentes et amicos suos ostendat per scriptum a testibus rovoraturum et dicat: "Quia ecce quod coniugi meae morgingab dedi", ut in futuro pro hac causa periurio non percurrat*. Per il diritto romano cfr. *Summa Perusina*, libro V, *passim*.

<sup>6</sup> Cfr. D. HERLIHY, *La famiglia nel medioevo*, Bari, Laterza, 1987, pp. 95-96.

la sua reintroduzione sarebbe strettamente legata alla riconquista del diritto romano nella sua purezza. Gli storici favorevoli all'ipotesi del mantenimento del sistema dotale, invece, non ammettono questa influenza del diritto e del costume longobardo sulle popolazioni viventi sotto legge romana, e pertanto affermano che la dote si sarebbe mantenuta, nella personalità della legge, tra coloro che si professavano come romani. A fianco delle poche attestazioni documentarie a sostegno di questa ipotesi, viene rilevato il fatto che le epitomi attraverso le quali è conosciuto il diritto romano nell'alto medioevo, benché mutile e incomplete, riportano dei capitoli relativi alla dote e ai patti dotali<sup>7</sup>.

Benché sia ipotizzabile che gli stranieri residenti nelle *scholae* e coloro che si occupavano dei possedimenti urbani dell'abbazia di Farfa professassero, nella personalità della legge stabilita per Roma da Lotario nella *Constitutio* dell'824, la legge salica e la longobarda, certamente la legge di gran lunga più applicata a Roma durante l'alto medioevo fu quella romana, tramandata attraverso epitomi<sup>8</sup>. La più nota di queste fu la cosiddetta *Summa Perusina*, redatta durante l'VIII secolo in area romana e il cui uso è attestato fino alla metà dell'XI secolo. E poiché la *Summa Perusina* parla esplicitamente di dote e donazione, il problema storiografico, accettando l'ipotesi proposta dagli storici favorevoli alla persistenza, non dovrebbe sussistere: a Roma, città di tradizione bizantina e di legge romana, la dote sarebbe sopravvissuta in ogni età<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> A favore della sopravvivenza dell'istituto dotale si è schierato VISMARA, *I rapporti patrimoniali tra coniugi nell'alto medioevo*, cit. L'autore ricorda, alle pp. 637-638, i maggiori studiosi che hanno affrontato l'argomento. Cfr. anche A. MARONGIU, *Matrimonio e famiglia nell'Italia meridionale (secoli VIII-XIII)*, in "Società di Storia Patria per la Puglia", 39, Bari, 1976, pp. 127 segg. Contrario all'ipotesi di sopravvivenza della dote è invece HERLIHY, *La famiglia nel medioevo*, cit., pp. 95-96.

<sup>8</sup> *Constitutio Lotharii* del novembre 824, in MGH leg. IV, p. 535 e segg. e in MGH Capit. I, p. 322 e segg.

<sup>9</sup> *Summa Perusina*, V, tit. I, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI. Sulla permanenza dell'uso del diritto romano in area romana nei secoli precedenti il XII cfr. F. SCHUPPER, *La scuola di Roma e la questione irneriana*, in *Memorie Lincee*, classe scienze morali, sez. V, V (1987); P. S. LEICHT, *Il diritto privato preimeriano*, Bologna, 1933, spec. pp. 1-18; R. VALENTINI, *Tradizione e continuità dell'insegnamento in Roma nel Medio Evo*, in "Orientamenti culturali", I (1945); P. S. LEICHT, *Lineamenti del diritto a Roma dal IX al XII secolo*, in appendice a P. BREZZI, *Roma e l'Impero Medievale (774-1252)*. Istituto di Studi Romani, in "Storia di Roma", X, Bologna, 1947, pp. 561-592; P. TOUBERT, *Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IXe*

A fianco della *Summa Perusina*, alcune sporadiche attestazioni, peraltro molto note, ci convincono del fatto che il sistema dotale non venne mai meno.

Una testimonianza tarda, ma che si riferisce alla metà circa dell'VIII secolo, mostra chiaramente che nella Roma di quel tempo si applicava esclusivamente la legge romana e, narrando di un importante matrimonio "misto" contratto tra un uomo longobardo e una donna romana, accenna alle grandi difficoltà che una tale unione comportava. Nella seconda metà del X secolo, Benedetto, monaco del monastero di S. Andrea sul Monte Soratte, raccontava infatti un avvenimento che, per essere ricordato a distanza di oltre due secoli, doveva aver suscitato un grande scalpore. Ratchis re dei Longobardi aveva preso in moglie una donna romana, di nome Tassia. Nel contrarre matrimonio era andato contro la legge del suo popolo, poiché non aveva adempiuto alla *morgengabe* e al *mitio*, istituti contemplati dal diritto longobardo, ed aveva fatto una carta di donazione romana, come gli stessi romani avevano richiesto<sup>10</sup>. Il fatto, se considerato limitatamente alla donazione in se stessa, non era di grande rilevanza, poiché sia la *morgengabe* longobarda che la romana *donatio propter nuptias* o *ante nuptias* erano costituite da doni che il marito offriva alla sposa in occasione delle nozze. Dunque Ratchis non era andato contro la legge dei suoi padri per aver donato qualcosa alla sposa, ma per la forma con cui si era svolta la donazione e per il tenore del contratto stipulato in quell'occasione. Il sovrano del regno, capo del popolo longobardo, invece di servirsi della propria legge, utilizzava un istituto del diritto romano, cioè del diritto della moglie la quale, nella concezione longobarda della famiglia e della regalità, non era certamente considerata di pari grado rispetto al marito.

Questa fonte parla esclusivamente di una *donationis cartula* romana richiesta dal Re, e pertanto non ricorda se anche la donna corresse un donativo, la dote vera e propria. Non risponde pertanto di-

*siècle à la fin du XIIe siècle*, in "Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome", 221, Roma, 1973, pp. 1229-1236.

<sup>10</sup> "Accepit Ratchis uxorem de Hurbem Romam, nomine Tassia, et disruptit lex paterna langobardorum morgyngap et mithio, que in suis legibus affixum est, non adimplevit. Fecit autem donationis cartule romane, sicut ipsi romani petierunt". Il *Chronicon* di Benedetto monaco di S. Andrea del Monte Soratte, cit., p. 65. Cfr. VISMARA, *I rapporti patrimoniali tra i coniugi nell'alto medioevo*, cit., p. 639.

rettamente alla domanda che ha più assillato gli storici del diritto, cioè se la dote fosse ancora in uso. Eppure, essa lo fa indirettamente. La donazione longobarda, la *morgingap*, non poteva oltrepassare la quarta parte delle proprietà del marito, mentre la donazione romana, secondo la *Summa Perusina*, che è coeva all'avvenimento narrato, si calcolava sull'ammontare della dote<sup>11</sup>. Ratchis non avrebbe potuto dunque rogare una carta di donazione romana se non fosse stata costituita anche una dote per Tassia.

Il problema della persistenza o meno della dote muliebre in ambito romano si riaffaccia nel IX secolo. La fonte attorno alla quale sono state formulate le congetture più disparate è l'Epistola di papa Nicola I ai Bulgari, dell'866, nella quale si descrive la consuetudine in uso a Roma per la celebrazione delle nozze e si afferma:

*"dotem utriusque placitam sponsus ei (scil. sponsae) cum scripto pacto hoc continente coram invitatis ab utraque parte tradiderit."*<sup>12</sup>

Si parla evidentemente della donatio *propter nuptias*, chiamata in questo caso *dos*, mentre la dote vera e propria non è nominata, e questo fatto deporrebbe a favore dell'ipotesi di una reale scomparsa della dote muliebre a vantaggio del donativo maritale, unica forma di liberalità nuziale allora in uso, analogamente a quanto accadeva presso le limitrofe popolazioni viventi secondo la legge longobarda.

Se anche in questo caso si potrebbe opporre alla lettera di Nicola I il testo della *Summa Perusina*, che denuncia l'esistenza della dote muliebre, il silenzio dell'epistola va comunque spiegato, anche perché in un altro passo della stessa epistola e in un'altra lettera ancora si parla di *dos* in genere, cosicché si potrebbe pensare che esistesse anche la dote femminile<sup>13</sup>.

<sup>11</sup> Leggi di Liutprando, anno V, cap. 7, in *Le leggi dei longobardi*, cit., pp. 132-133: *"Ipsam autem morgingap nolumus ut amplius sit, nisi quarta parte de eius substantia, qui ipsam morgingap fecit"*. *Summa Perusina*, V, tit. XIV, 10: *"Dos et sponsalia equalis summa scribantur aut qui minorem partem maior detraatur"*.

<sup>12</sup> *Nicolaus capitulis CVI ad Bulgarorum consulta respondet*, 866, novembre 13, in *MGH Ep. Karolini Aevi*, IV, *Nicolai Papae ep.* 99, pp. 568-600, § 3, pp. 569-570.

<sup>13</sup> *Nicolai Papae ep.* 99, § 48, ep. 106, pp. 618-619 (anno 861-862). Confronta anche l'epistola, del principio dell'863, che Nicola I inviò ai suoi legati in Francia per indagare sul divorzio di Lotario e per convincerlo a partecipare al sinodo di Metz (*MGH Ep. Karolini Aevi*, IV, pp. 276-278). In essa si richiede esplicitamente di scoprire se il re aveva ricevuto la dote dalla sposa. In *MGH ep.* IV, pp. 215-217, si ha invece il racconto

Cercare un filo conduttore tra queste poche fonti è piuttosto complesso. Tra l'Epistola di Nicola I e la cronaca del monaco Benedetto i punti in comune sembrano comunque essere due. Infatti, non soltanto entrambi i testi parlano esclusivamente di doni maritali, ma entrambi affermano anche che queste donazioni necessitassero di un patto scritto. La dote e la donazione, nell'VIII, nel IX, come nel X e nella prima metà dell'XI secolo, potrebbero essere state corrisposte entrambe, ma solamente della seconda sarebbe stato richiesto il contratto, ragione per cui oggi non si trova traccia di doti muliebri. La *donatio propter nuptias*, infatti, era sempre corrisposta dopo l'elargizione della dote, ed in forma pubblica, cosicché si può credere che quell'evento rendesse pubblica anche la precedente costituzione della dote. È possibile, inoltre, che il parallelismo istituito tra dote e donazione secondo il diritto classico, per il quale la donazione era di proprietà della donna e la dote era amministrata dall'uomo, fosse venuto meno. La donna, cioè, riceveva una dote dai propri parenti, ma non la consegnava nelle mani del marito, bensì la manteneva sotto il suo controllo. Considerando la corresponsione della dote come un fatto interno alla famiglia di origine della sposa, è probabile che la necessità di redigere un contratto di dote non fosse più avvertita. La dote, in definitiva, poteva essere diventata qualcosa di simile al faderfio longobardo, o meglio, come si vedrà, alla dote bizantina. Tale sembra essere il significato dell'unica carta romana del X secolo menzionante la dote, nella quale, benché il marito fosse vivente e consenziente, fu la donna stessa ad utilizzare la dote che sua madre e i suoi fratelli le avevano dato *ad proprietatem in die nubtialis meae*<sup>14</sup>. Costei non si servì della propria dote per donarla a favore della sua anima, cosa che era sempre permessa, anche dal diritto longobardo per quanto riguardava la *morgengabe*, ma la utilizzò per un'obbligazione. Compì cioè un'azione legale in piena libertà.

I contratti di dote si sarebbero resi necessari solamente in un secondo periodo, quando l'evoluzione della società avrebbe imposto un sistema che escludeva le donne dall'esercizio dell'amministrazione economica e che, pertanto, accentrava nelle mani del capo famiglia, il

di un franco, il vescovo Avvento, nel quale si parla della sola *dos* che Lotario ricevette da suo padre quando era ancora bambino.

<sup>14</sup> SMN, c. 159, sec. X?

marito o perfino il padre di questi, ogni potere. La dote sarebbe allora ritornata lo strumento principale di alleanza tra i diversi lignaggi, e pertanto il contratto ad essa relativo, stipulato tra i genitori, o i tutori della sposa, e lo sposo, sarebbe divenuto indispensabile e sempre più preciso.

I primi contratti di dote che ci sono pervenuti, datati a partire dalla seconda metà dell'XI secolo, sembrano confermare quanto esposto finora. In essi il rogatario sembra provare una certa difficoltà nel rendere in forma scritta il patto dotale. La prima carta, del 1067, non è altro che una donazione *inter vivos* fatta dalla suocera al genero, donazione che potrebbe nascondere la costituzione di una dote, poiché in una carta di pochi mesi successiva, nella quale ricorrono gli stessi personaggi, non è il solo donatario ad alienare il medesimo bene, ma anche sua moglie. La seconda carta, del 1080, è certamente un patto di dote anche se questo nome non compare, ed è diversa nel tenore e nelle disposizioni da tutti i documenti successivi, come anche la terza, rogata a Veroli nel 1090, che per identificare la dote della donna adopera il vocabolo riservato alla controdote maschile, *donatio*. Come i contratti di donazione, i primi *pacta dotis* non ricordano la liberalità concessa dall'altro coniuge, cosa che accadrà solamente dal XII secolo<sup>15</sup>.

A Roma il primo documento che ricorda la dote appartiene, come si è detto, al X secolo, ma è molto danneggiato e non è databile più precisamente che all'ultimo venticinquennio del secolo<sup>16</sup>. In un documento di Gaeta, del 1032, una donna, vedova di Gregorio *habitor de urbis Rome*, divide con la sorella, anch'essa vedova, quanto di *superclum* portò con sé il giorno delle nozze. Se c'era una parte considerata in eccesso, è evidente che a questa dovesse corrispondere una parte ritenuta giusta. Pertanto questa donna aveva ricevuto dei beni da portare con sé a Roma, beni che potevano essere dotali<sup>17</sup>.

<sup>15</sup> SMCM, c. 13, 1067; SMVL, c. 106, 1080, *Le carte dell'archivio capitolare della cattedrale di Veroli*, a cura di C. Scaccia Scarafoni, Roma, 1960, c. 74, a. 1090.

<sup>16</sup> SMN, c. 159, sec. X? Nel X secolo compaiono anche i primi esempi di dote muliebre nell'Italia meridionale bizantina, il più antico dei quali è datato al 923. *Codex Diplomaticus Cavensis*, Napoli, 1873-1990, 10 voll., c. 129, a. 923; c. 491, a. 996, c. 501, a. 996.

<sup>17</sup> CDC, c. 163, a. 1032. A Gaeta è certo l'impiego della dote dal 1022: CDC, c. 143, a. 1022.

Le fonti sono poche e poco loquaci, ma la certezza dell'uso del donativo muliebre a Roma nel corso del X secolo ci viene da un'opera proveniente, incredibilmente, dal mondo longobardo. Si tratta della *Destructio Monasterii Pharphensis*, scritta dall'abate Ugo di Farfa nei primi anni dell'XI secolo e riferentesi a fatti accaduti nel corso del X secolo<sup>18</sup>. Nella *Destructio* si parla a più riprese della dote. Dell'abate Campone, vissuto negli anni Trenta del X secolo, si dice:

*"Unam suam sororem tradidit marito cui nomen erat Transbertus, valdeque eam dotavit de bonis monasterii mobilibus et immobilibus. [...] Unam vero filiam suam alteri viro dedit, cui diversa largitur est donaxia [...] Septem filias et tres filios habuit, quos et quas cunctos dotavit de rebus monasterii."*<sup>19</sup>

Ci troviamo a Farfa, in una delle più importanti roccaforti di cultura longobarda del Lazio, e i personaggi nominati, Campone e Transberto, sono certamente longobardi. Eppure, l'autore sembra parlare chiaramente di dote romana. E' possibile che Ugo di Farfa conoscesse bene il diritto romano, anche se certamente romano non era<sup>20</sup>. Ma conosceva altresì bene il diritto in uso presso la sua abbazia, tanto che se ne servì in diverse occasioni, sempre preferendolo esplicitamente al diritto romano<sup>21</sup>. Come spiegare il fatto? La menzione della dote romana in ambito farfense è rivelatrice dell'esistenza della dote in una zona di legge longobarda vicina a Roma. E' Roma, allora, che sta trasmettendo la sua cultura giuridica, e conseguentemente il regime dotale, a Farfa, e proprio nel momento in cui sta prendendo sempre più piede il suo controllo territoriale della Sabina<sup>22</sup>. Non soltanto, dunque, la dote esisteva nella Roma del X secolo, ma si stava diffondendo anche in regioni che, forse, non l'avevano mai conosciuta<sup>23</sup>. Da parte dei longobardi vi era una chiara tendenza ad assimilare i propri istituti a quelli romani: mentre nei documenti farfensi del IX secolo, relativi

<sup>18</sup> *Destructio monasterii Pharphensis*, in *Il Chronicon farfense di Gregorio da Catino*, a cura di U. Balzani, FSI 33-34, Roma, 1903, pp. 25-51 t. I.

<sup>19</sup> *Destructio monasterii Pharphensis*, cit., p. 39.

<sup>20</sup> I. SCHUSTER, *L'imperiale abbazia di Farfa*, Roma, 1921, pp. 113-114.

<sup>21</sup> *Ivi*, pp. 117-120.

<sup>22</sup> Cfr. TOUBERT, *Les structures*, cit., pp. 960-1038.

<sup>23</sup> Cfr. MARONGIU, *Matrimonio e famiglia nell'Italia meridionale*, cit., pp. 130-131. Cfr. *Il Codex Diplomaticus Cavensis*, cit., doc. 674, a. 1014, nel quale è ricordato l'uso di dotare in un'area longobarda.

alla Sabina e alla Tuscia meridionale, il donativo maritale longobardo è chiamato semplicemente *morgingap*, nei due documenti più recenti, degli anni cinquanta dell'XI secolo, la stessa elargizione è chiamata *morgingap donatio*: evidentemente, il significato del termine longobardo, "dono del mattino", non era più compreso e si preferiva incorrere in una tautologia che ne rendesse più chiaro il significato e che lo assimilasse alla *donatio propter nuptias*<sup>24</sup>.

La dote, dunque non venne mai meno a Roma, anche se non se ne richiedeva il patto scritto, che cominciò a riemergere solamente nell'XI secolo inoltrato. Nel X secolo, se non prima, essa prese a diffondersi anche nelle zone limitrofe ancora viventi sotto legge longobarda.

Roma era una città posta a spartiacque tra le diverse culture, e i costumi dei suoi abitanti dovevano risentirne. Ma nel mondo meridionale bizantino, cui fino al X secolo la città si rivolgeva almeno idealmente, non si ripetevano pedissequamente i canoni espressi dal *Corpus Juris Civilis*. La tradizione si evolveva, discostandosi sia dal diritto romano giustiniano, sia dalle sillogi che da esso derivavano, dando vita a nuovi istituti che, seppur nati nel solco della tradizione classica romana, si discostavano da essa in diversi punti.

La prima differenza si aveva nel tipo di rapporto esistente tra *donatio* e dote. *Dos*, il donativo muliebre, e *donatio propter nuptias*, il donativo maritale, furono, nell'alto medioevo, spesso identificate dal solo vocabolo che più tardi tornò a designare il solo contributo della donna. Già Isidoro di Siviglia nelle *Ethymologiae* spiegava l'origine di *dotem* come *do item*, do a mia volta, lasciando chiaramente intendere che l'ammontare delle due liberalità doveva essere il medesimo, come era stabilito nel diritto giustiniano<sup>25</sup>. Per la legislazione bizantina posteriore al 740, invece, la donazione nuziale non aveva alcun rapporto con l'ammontare della dote, ma era calcolata sulle proprietà del mari-

<sup>24</sup> *Il Regesto di Farfa compilato da Gregorio da Catino e pubblicato dalla Società Romana di Storia Patria*, a cura di I. Giorgi e U. Balzani, Roma 1879-1888, 5 voll.; doc. 161, a. 789 (Viterbo); doc. 203, a. 813 (Viterbo); doc. 819, 816 (Viterbo); doc. 677, a. 1031 (Sabina); doc. 743, a. 1039 (Ascoli); doc. 840, a. 1053 (Sabina); doc. 847, a. 1054 (Sabina).

<sup>25</sup> *Ethymologiae*, 5, 24, in *Isidori hispalensi episcopi ethymologiarum sive originum libri XX*, a cura di W.M. Lindsay, Oxford, 1962. L'equivalenza tra l'ammontare di dote e donazione si trova nelle *Novellae*, 97 e nella *Summa Perusina*, V, tit. XIV, 10.

to<sup>26</sup>. La seconda differenza, invece era data dal fatto che, almeno dal X secolo, un'altra liberalità si era affiancata a quelle già in uso. Il marito non elargiva solamente la *donatio propter nuptias*, ὑπόβολον, ma anche il θεῶρετρον, un dono, simile alla *morgengabe*, con il quale si intendeva ricompensare la sposa della sua perdita verginità<sup>27</sup>.

La persistenza dell'istituto dotale in ambiente romano altomedievale è stata verificata. Ma quale diritto, quali consuetudini vigevano in questa città? Si trattava di un sistema dotale di tipo classico, romano, o si era avuta un'influenza da parte del mondo bizantino? Benché la *Summa Perusina* sia stata scritta nella zona di Roma e benché essa rappresenti una silloge di leggi immediatamente tratte dal *Corpus Iustinianus*, la sua presenza non dimostra una totale estraneità della città al mondo meridionale, anche perché la sua composizione potrebbe essere stata precedente ai cambiamenti nella legislazione bizantina in materia matrimoniale, che datano dal 740.

Nel periodo che arriva fino alla seconda metà dell'XI secolo non è noto il rapporto tra la dote e la donazione, né il valore assoluto delle due liberalità<sup>28</sup>. La donazione, se il diritto romano giustiniano era rispettato, doveva essere di valore eguale alla dote, ma questo dato non è certo né confermato dalle fonti, mentre se era seguito il diritto bizantino, il rapporto tra le due liberalità doveva essersi perduto.

I primi contratti di donazione che ci sono pervenuti stabiliscono il valore dell'apporto del marito al momento delle nozze come pari alla metà dei suoi beni presenti e futuri<sup>29</sup>. Alcune carte tramandateci

<sup>26</sup> Cfr. G. FERRARI DALLE SPADE, *Diritto matrimoniale secondo le Novelle di Leone il Filosofo*, in ID., *Scritti giuridici*, Milano, Giuffrè, 1953-1956 (3 voll.), I, pp. 99-116; G. FERRARI DALLE SPADE, *I documenti greci medioevali di diritto privato dell'Italia meridionale e le loro attinenze con quelli bizantini d'Oriente e coi papiri greco egizi*, in ID., *Scritti giuridici*, cit., pp. 133-302, pp. 207-218.

<sup>27</sup> FERRARI DALLE SPADE, *I documenti greci medioevali di diritto privato dell'Italia meridionale*, cit., pp. 209-214.

<sup>28</sup> Molto probabilmente la dote era costituita sia su beni immobili, sia in denaro. Doti in beni immobili nei secoli X-XII: SMN, c. 159, sec. XP; SMCM, cc. 13 e 14, 1067; SMN, c. 30, 1093; SMCM, c. 36, 1136; SSDS, c. 5, 1160; SMVL, c. 217, 1182; SMN, c. 128, 1187, c. 133, 1190; SMVL, c. 254, 1195; SMCM, c. 64, 1198. CDC, c. 143, 1024, c. 275, 1103, c. 299, 1123.

<sup>29</sup> SPPr, c. 7, 1056; SMCM, c. 32, 1133; 1173, Agosto 22, ASR, ARCHIVIO DI SANTI COSMA E DAMIANO, cass. 16, n. 145; SMN, c. 133, a. 1190. Sulla *donatio medietatis* cfr. LEICHT, *Il diritto privato preirmeriano*, cit., p. 94 e segg.; G. VISMARA, *Storia dei patti successori*, Milano, 1941, pp. 552-553.

dall'archivio capitolare di Veroli e dal *Codex Diplomaticus Cajetanus* testimoniano dell'impiego di analoghe consuetudini nel Lazio meridionale<sup>30</sup>. Uno di questi documenti, in particolare, ci informa del fatto che era la donna, e non l'uomo, a costituire la dote sulla metà dei propri beni, e che pertanto la *donatio medietatis* poteva esistere anche riguardo alla dote; ma questa carta non trova riscontri altrove<sup>31</sup>.

Lo sposo, nell'XI secolo, donava spesso alla sposa la metà dei propri averi. Sia che entrambi i coniugi si donassero vicendevolmente la metà dei beni che possedevano in quel momento e che avrebbero posseduto in seguito, sia che fosse il solo sposo a farlo, vigeva il sistema della *medietas*, la cui conseguenza più immediata doveva essere la comunione dei beni tra i coniugi, totale nel primo caso, parziale nel secondo<sup>32</sup>. Questo fatto spiega abbastanza agevolmente la ragione per la quale, nell'XI secolo, moltissimi contratti furono rogati da entrambi i coniugi, entrambi comproprietari o acquirenti del bene trattato. Poiché la frequenza con la quale incontriamo coniugi comproprietari nell'XI secolo è la stessa che nel X secolo, possiamo credere che anche nel X secolo vigesse la comunione dei beni, e che pertanto esistesse anche allora la *donatio medietatis* offerta dallo sposo.

La *donatio medietatis* è calcolata in base alle proprietà del marito e non sull'ammontare della dote. Essa, per essere stabilita, non ha bisogno, dunque, della dote muliebre. Più che nel diritto romano classico o in quello espresso nella *Summa Perusina*, dunque, è nell'applica-

<sup>30</sup> CDC, c. 275, 1103; *Le carte dell'archivio capitolare della cattedrale di Veroli*, cit., c. 92, a. 1106, c. 128, a. 1139.

<sup>31</sup> *Le Carte dell'archivio capitolare della cattedrale di Veroli*, cit., c. 74, a. 1090.

<sup>32</sup> Cfr. VISMARA, *I rapporti patrimoniali tra i coniugi nell'alto medioevo*, cit., p. 686; LEICHT, *Lineamenti del diritto*, cit., pp. 581-582; TOUBERT, *Les structures*, cit., p. 758; A. LEMAIRE, *Les origines de la communauté des biens entre époux*, in "Revue historique du droit", (1929), pp. 584 sgg. La comunione dei beni tra due sposi è esplicitamente dichiarata in un patto di dote di Gaeta, CDC, c. 275, a. 1103: "eo ordine ut in quantumcumque Deus Omnipotens accreverit de hodie et in antea in dicte vestre donationis socii et divisores esse debeatis". Una comunione solo parziale, ridotta alla parte maritale, sembra invece adombrata in SMVL, c. 90, 1063: una terra viene concessa in livello per diciannove anni ad una donna e a suo marito. La donna è concessionaria di metà della terra e di metà dell'altra metà, cioè, in definitiva, di tre quarti. Forse la donna vantava un diritto di comproprietà sulla parte altrimenti destinata al marito, cosa che al marito non era concessa. Forse il marito, al momento delle nozze, aveva promesso la *donatio medietatis* sui suoi beni presenti e futuri, mentre la donna non lo aveva fatto.

zione di usi bizantini che, probabilmente, dobbiamo ricercare la ragione della sua esistenza.

Nel XII secolo la *donatio medietatis* si trova anche in contratti nei quali viene espressamente menzionata la dote muliebre, con la quale, peraltro, non si istituisce un rapporto preciso, non dichiarando mai se la donazione da parte del marito sia equivalente alla dote. Nell'ultima carta nella quale ritroviamo la *donatio medietatis*, del 1190, troviamo invece restaurato un rapporto tra le due liberalità, poiché la *donatio* è costituita sulla metà dei beni del marito in forma solo ideale, tanto è vero che una parte dei soldi ricevuti in dote dal marito viene consegnata ad un certo *Gerardus Tricatorem* perché l'investa in modo da poterci ricavare una donazione e un pegno dotale, *quod sufficiens sit iure*<sup>33</sup>. Sembra di trovarsi di fronte a due consuetudini parallele che convergono. Da una parte, l'uso bizantino di donare una notevole quota dei propri averi di contro ad una dote che non ha alcun rapporto con la donazione, dall'altro, l'uso di un diritto comune a Roma ormai da almeno trent'anni che stabilisce una proporzione tra dote e donazione<sup>34</sup>. La menzione di un rapporto tra dote e *donatio propter nuptias* in un contratto nel quale figurò la *donatio medietatis*, sembra nascondere la sovrapposizione di due consuetudini che ancora non sono state del tutto assimilate. L'uso della *donatio medietatis* scompare alla fine del XII secolo, e con essa scompare quasi del tutto la comunione dei beni tra i coniugi, che era relativamente diffusa nel X e XI secolo, cosicché si è portati a ritenere che i casi in cui ci imbattiamo siano in realtà le ultime, rare testimonianze di una consuetudine antica.

La città di Roma sembra aver seguito una prassi dotale di tipo bizantino anche per un'altra ragione. Non soltanto, infatti, si doveva essere perduto ogni rapporto tra dote e donazione, ma lo sposo elargiva anche un donativo chiamato, nelle zone ellenofone, *θεωρετρον*, che era cosa diversa dall'*υπόβολον*, l'equivalente della *donatio propter nuptias*. Il *θεωρετρον* derivava, probabilmente, dall'*arra sponsalicia* contemplata dal diritto giustiniano, ma una notevole differenza era intervenuta. Secondo il Digesto, i promessi sposi erano soliti scambiar-

<sup>33</sup> SMN, c. 133, a. 1190. L'uso di consegnare la dote o parte di essa in mano a terzi per farla fruttare, oppure di vendere delle proprietà per costituirvi sopra la donazione e il pegno, è attestato anche in SMN, c. 100, 1173 e SPV, c. 67, 1181.

<sup>34</sup> Cfr. *infra*.

si dei doni, aventi, tra l'altro, lo scopo di costituire un blando costrinimento all'esecuzione del matrimonio, mentre era assolutamente proibito stabilire una pena per l'eventuale rottura del fidanzamento<sup>35</sup>. Non così nel diritto bizantino, per il quale era ammessa la stipulazione di una pena e nel quale si era perduta la reciprocità dello scambio, essendo ora il solo promesso sposo a conferire l'arra<sup>36</sup>. Premesso che nelle carte dell'Italia meridionale bizantina il *qevrettron* era confuso con l'arra, portiamo l'attenzione su Roma<sup>37</sup>. In una carta del 1056, che è stata ingiustamente accostata alla *morgengabe*,<sup>38</sup> il futuro marito aggiunse alla metà dei suoi beni una libbra d'argento, esattamente come, a Gaeta nel 1103, i genitori dello sposo offrirono alla sposa una donazione di 25 libbre e vi aggiunsero un'oncia d'oro *pro arra*. Nella seconda metà dell'XI secolo, a Roma, il padre di un *nobilis puer* donò alla futura sposa del figlio la metà di un castello *pro arra quod tibi debet dare Berigo*<sup>39</sup>. In tutti questi documenti, naturalmente, era stabilita una pena. Non si trattava, dunque, dell'elargizione della sola *donatio propter nuptias*, ma anche di un donativo diverso che, pur mantenendo il nome di un antico istituto giustiniano, l'arra, non ne rispecchiava più il contenuto, ora molto più simile alla consuetudine affermatasi nell'Italia bizantina.

I romani si riconoscevano più simili per usi e tradizioni agli abitanti dei ducati di Napoli e Gaeta, piuttosto che ai vicini "longobardi". Ancora nel X secolo i rapporti con Bisanzio e con le città bizantine dell'Italia meridionale erano molto stretti, basti pensare all'onomastica greca dei cittadini romani, ai titoli che essi ostentavano, ai matrimoni contratti con i duchi di Napoli e con gli abitanti di Gaeta, finanche con gli Imperatori. Si pensi alle chiese di rito greco, all'arte o, semplicemente, all'immagine levantina che aveva dei romani Liutprando di Cremona. Quello che stupisce, tuttavia, è come questi forti collegamenti si fossero mantenuti, ancora nella seconda metà dell'XI secolo,

<sup>35</sup> Dig. 23, 2, 38. Cfr. anche *Summa Perusina*, I, 2, 42, I, 3, 15, V, 12, 11.

<sup>36</sup> Cfr. FERRARI DALLE SPADE, *Diritto matrimoniale secondo le Novelle di Leone il Filosofo*, cit., pp. 99-100; FERRARI DALLE SPADE, *I documenti greci medioevali di diritto privato dell'Italia meridionale*, cit., pp. 209-214.

<sup>37</sup> Cfr. FERRARI DALLE SPADE, *Diritto matrimoniale secondo le Novelle di Leone il Filosofo*, cit., p. 115.

<sup>38</sup> Cfr. TOUBERT, *Les structures*, cit., p. 767 nota.

<sup>39</sup> SPr, c. 7, 1056; CDC, c. 275, 1103; SPFLM, c. 2, 1059-1066.

nell'ambito del sistema dotale. Evidentemente, benché i legami politici si fossero ormai spezzati, rimaneva un substrato di tradizioni comuni che non si era ancora perduto.

Le *donationes medietatis* del XII secolo rappresentano, come si è detto, le ultime manifestazioni di una tradizione che si andava perdendo, ed erano confinate presso una ben definita fascia censuale, quella dei piccoli proprietari. Il diritto, e parallelamente ad esso la società, si andavano però evolvendo verso forme nuove. Il cambiamento che si verificava era notevole, ed investiva da vicino l'area del sistema dotale, che privilegiava sempre più il marito e la linea maschile. La *donatio propter nuptias*, un tempo calcolata sulle possibilità economiche dell'uomo, si trovò ad essere costituita esclusivamente sull'ammontare della dote.

La reintroduzione di un preciso rapporto tra dote e donazione, contemplata dal diritto romano, aveva delle conseguenze notevoli, ed era motivata da ragioni economiche e sociali. In un mondo che si apriva ai traffici ed al commercio, la *donatio propter nuptias* non si calcolava più in quote di patrimonio, ma in rapporto con la dote, cioè in denaro. La dote, a sua volta, diveniva un elemento fondamentale della politica matrimoniale e, trasformata in breve tempo in un'elargizione in moneta, permetteva un forte movimento di denaro contante.

In un primo periodo, corrispondente alla prima metà del XII secolo, il rapporto tra dote e donazione fu, probabilmente, paritario<sup>40</sup>. In seguito, almeno dal 1155, il rapporto divenne di un mezzo a uno e questa proporzione si mantenne nei secoli seguenti, tanto che essa è l'unica ricordata negli Statuti di Roma del 1363<sup>41</sup>. Alcune *donationes*

<sup>40</sup> Non vi sono, a Roma, tracce dirette di una precisa identità di valore tra dote e donazione, che invece si ritrovano a Gaeta nel 1103: CDC, doc. 275. E' possibile, tuttavia, che tale rapporto sia esistito anche a Roma, sia per il confronto con la vicina Gaeta, sia per il fatto che Martino Gosia, il primo giurista che scrisse un trattato sulla dote, ricalcava nel 1140 la lettera del diritto romano, stabilendo che la dote dovesse essere di valore uguale alla donazione: *equalitas enim dotis et propter nuptias donationis esse debet*. MARTINO, *De iure dotium tractatum*, in H. KANTOROWITZ, *Studies in the Glossators of the Roman Law. Newly discovered Writings of the Twelfth Century*, Cambridge, 1938, pp. 255-266, 261.

<sup>41</sup> SMVL, c. 186, 1155; *Statuti della città di Roma*, a cura di C. Re, Roma, 1880, rubr. 44, tit. I.

*propter nuptias* della seconda metà del Trecento erano addirittura in rapporto di uno a tre con la dote<sup>42</sup>.

Almeno dalla seconda metà del XII secolo, la *donatio propter nuptias* prese a confondersi con il pegno dotale, cioè a scomparire, in quanto la donna, alla morte del marito, avrebbe potuto recuperare la sua dote solamente alienando il bene che la garantiva, ma che costituiva altresì la controdote, che pertanto non avrebbe potuto *recolligere*. A fronte di questa forte riduzione degli oneri maritali, la dote aumentò sempre più di valore, seguendo una parabola ascendente che fu comune a tutta l'Europa. Nel 1137, la moglie di un Frangipane, vedova del conte di Cornazzano, ricordava di aver ricevuto una dote di cento libbre, mentre le doti dei baroni romani intorno alla metà del Duecento potevano arrivare a mille libbre e, nei primi anni del Trecento, anche a tremila fiorini<sup>43</sup>.

Benché l'apporto della moglie divenisse più rilevante di quello del marito, non per questo la donna guadagnò potere nella gestione economica. Al contrario, ne perse, potendo agire liberamente solo in rari casi, fino a quando non fosse rimasta vedova. Dall'ultimo quarto dell'XI secolo i contratti che vedono donne agire in prima persona o a fianco del coniuge diminuiscono sempre più di numero, e nel XII secolo le donne si ritrovano ad agire come contraenti quasi esclusivamente dal momento in cui restano vedove. Dal secondo quarto del XII

<sup>42</sup> Cfr. MOSTI, *L'Istituto degli sponsali e gli aspetti caratteristici a Tivoli tra il XIII e il XV secolo*, cit., nota 32.

<sup>43</sup> SMN, c. 46, 1137. Testamenti di Giangaetano e di Matteo Rosso Orsini; anni 1232-1234 e 1246; in THUMSER, *Zwei Testamente*, cit., pp. 104-115. Testamento di Alberto Normanni, edito da M. VENDITTELLI, *Dal "castrum Castiglionis" al casale di Torrimpietra. I dominî dei Normanni-Alberteschi lungo la via Aurelia tra XII e XV secolo*, in ASRSP, 112 (1989), pp. 115-182 (il testamento è edito alle pp. 170-176), 154-155. SSC, c. 133, a. 1265 Cfr. S. CAROCCI, *Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento*, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, "Nuovi Studi Storici", 23; "Collection de l'Ecole française de Rome", 181, Roma, 1993, p. 161. Sul fenomeno dell'aumento del valore della dote, di portata europea, cfr. D. OWEN-HUGUES, *From Brideprice to Dowry in Medieval Europe*, in "Journal of Family History", 3 (1978), pp. 262-296. Per Roma cfr. A. ESPOSITO, *Strategie matrimoniali e livelli di ricchezza*, in *Alle origini della nuova Roma. Martino V (1417-1431)*, Atti del convegno tenuto dal 2 al 5 marzo 1992, in "Nuovi Studi Storici", Roma, 1992, pp. 571-587. Una prima legge contro gli sprechi dovuti a nozze fastose si trova negli Statuti di Viterbo del 1250/1251, in *Statuti della provincia romana*, a cura di V. Federici, FSI 69, Roma, 1930, p. 180.

secolo, rimanendo invariata la formula di consenso dei mariti, quella delle mogli si fa più complessa, trasformando radicalmente la sua natura in quella di una refuta. In queste formule di rinuncia erano contemplati tutti i diritti che in qualche modo potessero essere accampati dalle donne in difesa della loro dote, della donazione o dei beni parafernali. La legge sembra essere a favore delle donne, ma la si ricorda solamente quando se ne ricusa l'aiuto, mentre non esistono carte che ne ricordino l'applicazione positiva<sup>44</sup>.

Sul finire del XIII secolo la refuta da parte della donna poté divenire addirittura un contratto a se stante<sup>45</sup>. Ancora, dall'ultimo quarto del XII secolo diventò pratica abbastanza corrente il far giurare le donne *sub osculo vere pacis o tactis sacrosanctis Evangeliiis*, per dare un peso ancora maggiore alla loro rinuncia<sup>46</sup>. La donna, insomma, non prendeva più parte ai contratti a fianco del marito, e non faceva altro che rinunciare agli eventuali diritti sulla dote, mentre il giuramento ne segnala una condizione che non si discosta molto da quella dei minori di età<sup>47</sup>.

La comunione dei beni e la formula di *donatio medietatis* scomparvero, presso i ceti aristocratici, già al principio del XII secolo, e la dote si trasformò in un donativo in denaro. Questo non accadde che parzialmente presso la rimanente popolazione. La comunione dei beni continuava ad essere, infatti, la forma più vantaggiosa di gestione di un piccolo patrimonio e la dote, costituita su beni immobili di non grande importanza, quali una casa o una vigna, poteva rivelarsi un elemento indispensabile alla sopravvivenza del nuovo nucleo familiare. Così, la *donatio medietatis* costituita su piccole proprietà è documentata ancora alla fine del XII secolo<sup>48</sup>.

Nell'anno 965, a Tivoli, molti consorti refutarono la proprietà di un casale. Si trattava di diverse decine di persone, maschi e femmine,

<sup>44</sup> Esempi: SPV, c. 35, a. 1127; SMN, c. 25, a. 1185, c. 147, 1195; SSDS, c. 151, a. 1223, c. 80, a. 1236.

<sup>45</sup> SSDS, c. 201, a. 1296.

<sup>46</sup> SMN, c. 117, a. 1182; SPV, c. 69, a. 1185; SSDS, c. 80, a. 1236.

<sup>47</sup> Questo sistema, per sua natura contrario al diritto romano, era tuttavia diffuso in Italia, e trovò contrapposti i giuristi dei maggiori *studia* in merito alla liceità della sua applicazione. Bonifacio VIII dichiarò nulli questi giuramenti, in quanto davano alle donne la possibilità di spergiurare e perciò di peccare. Cfr. M. BELLOMO, *Profili della famiglia italiana nell'età dei comuni*, Catania, Giannotta, 1986<sup>3</sup>, pp. 163-179.

<sup>48</sup> SMN, c. 134, a. 1190.

fratelli e sorelle. Le donne, tutte sposate, procedettero, con il consenso dei loro mariti, alla rinuncia dei beni che avevano posseduto in comune con i loro fratelli e che pertanto, molto probabilmente, avevano ereditato dai genitori<sup>49</sup>. Nel 1018, a Roma, un fratello e due sorelle vendettero una proprietà che era loro giunta in eredità dai genitori, e lo stesso accadde a Porto nel 1041<sup>50</sup>. Le donne che parteciparono a questi atti erano tutte sposate ma, pur avendo verosimilmente portato con sé una dote, non si erano viste escluse dall'eredità, e ne avevano goduto al pari dei fratelli. L'ottenimento della dote, dunque, non impediva alla donna di rivendicare la sua parte di beni paterni e aveva perduto almeno in parte il suo legame con il sistema successorio<sup>51</sup>. Sembra che l'eredità fosse divisa tra tutti i figli, fossero essi maschi o femmine, sposati o meno. Le donne, come gli uomini, erano proprietarie di terreni a seminativo, di casali, di case dal valore elevato e, come gli uomini, potevano amministrarle<sup>52</sup>. E' possibile che questo fatto fosse favorito dalla non grande incidenza del costo della dote sul patrimonio. La dote, non avendo un rapporto diretto con la onerosa *donatio propter nuptias*, poteva essere costituita da beni non rilevanti, e pertanto poteva non essere considerata pienamente sostitutiva dell'eredità.

Nel 1127, invece, leggiamo che l'eredità paterna di alcune fanciulle fu venduta dai curatori delle stesse per costituirvi sopra la dote<sup>53</sup>. I testatori del Duecento non lasciavano alle figlie altro che la dote e si concludevano con una formula del tipo: "*Et sit contempta et plus de bonis meis non petat*"<sup>54</sup>.

<sup>49</sup> *Il Regesto Sublacense dell'XI secolo*, a cura di L. Allodi, G. Levi, Roma, 1885, doc. 149, a. 965.

<sup>50</sup> SMN, c. 5, 1018, SSCD, c. 46, a. 1041.

<sup>51</sup> *Summa Perusina*, V, tit. XII, 19: "*Si pater pro filia dotem fecit et in testamentum eam heredem inter fratrem minorem fecit minus de falcidia, in filie est potestatem elegere una ex duobus*". In *Summa Perusina*, VII, tit. XX, 2: "*Frater et soror dotati et heredes relictis dotem et facultatem equum dividant*".

<sup>52</sup> Esempi: *Annales Camaldulenses ordinis Sancti Benedicti*, a cura di G.B. Mittarelli e A. Costadoni, Venezia 1765-1773, 9 voll., t. I, lib. II, p. 67 e append., n. 16, p. 39, a. 945; SSC, c. 3., a. 953; SMN, c. 5, a. 1018; SPV, c. 15, a. 1053; SMN, c. 17, a. 1060; SSCD, c. 75, a. 1073; SMN, c. 26, a. 1081; SMC, c. 23, a. 1086?; SMN, c. 45, a. 1127.

<sup>53</sup> SMN, c. 45, a. 1127.

<sup>54</sup> Questa formula si ritrova nei testamenti di Giangaetano e di Matteo Rosso Orsini, del 1232 e 1246, in THUMSER, *Zwei Testamente*, cit. La stessa formula "*sit conten-*

Il cardinal Giacomo Savelli, nel 1279, fu altrettanto perentorio: "*Feminam enim prolem a nostra successionem penitus escludimus*"<sup>55</sup>.

I cambiamenti subiti dal sistema successorio sono abbastanza lineari. Si passò infatti da un'eredità divisa almeno parzialmente tra figlie e figli, ad una limitazione e ad una scelta precisa del testatore, che privilegiava i soli figli maschi. Come le maggiori trasformazioni subite dall'istituto dotale si collocano tra la fine dell'XI secolo ed il primo cinquantennio del XII secolo, così la trasformazione del sistema successorio si attua nei medesimi anni. Il legame tra sistema dotale e sistema successorio è dunque evidente, e consiste essenzialmente nel nuovo significato assunto dalla dote che, applicando alla lettera il diritto romano, tornò ad essere una liberalità concessa alla sposa in sostituzione dell'eredità.

I grandi cambiamenti subiti dal sistema dotale sono dunque legati non tanto ad una sua eventuale ricomparsa nella seconda metà dell'XI secolo, quanto piuttosto al diverso significato, molto più vicino all'antico diritto romano, che la dote cominciò ad assumere più o meno in quel periodo. Essa si trasformò da un donativo di valore non definito, mantenuto probabilmente sotto il pieno controllo della donna e non obbligatoriamente connesso alla successione, ad una liberalità di notevole valore, strettamente coordinata al valore della *donatio propter nuptias* e costituente una sorta di eredità anticipata che la donna riceveva il giorno dei suoi sponsali ma che non poteva gestire autonomamente se non in caso di vedovanza ed in assenza di figli. I cambiamenti subiti dalla *donatio propter nuptias* sono altrettanto evidenti. La controdote maritale, dall'essere la liberalità di maggior peso economico, calcolata in quote di proprietà cui si poteva aggiungere anche un'arra, divenne, nel corso del XII secolo, quasi una finzione giuridica che si confondeva spesso con il pegno dotale.

*ta*" compare in molti statuti italiani del Duecento e del Trecento. Cfr. gli Statuti di Viterbo del 1251-1252 in *Statuti della provincia romana*, cit. e gli *Statuti della città di Roma*, cit. Cfr. per Roma le rubr. I, 95, p. 62 e I, 98, p. 63.

<sup>55</sup> Il suo testamento è stato edito da A. PARAVICINI BAGLIANI, *I testamenti dei cardinali del Duecento*, Roma, 1980.

## 2. Gli sposi e le loro famiglie tra X e XIII secolo

Il matrimonio aveva un significato enorme dal punto di vista politico e sociale, poiché permetteva di intessere una fitta rete di alleanze tra le famiglie. E' ovvio, quindi, che ci si sposasse unicamente in accordo con una precisa politica matrimoniale, basata su alcuni criteri definiti. I matrimoni contratti a Roma nel tardo medioevo erano endogamici territorialmente e socialmente, cioè vi era la tendenza a sposarsi scegliendo il coniuge tra gli abitanti del proprio rione e tra gli appartenenti al medesimo ceto<sup>56</sup>.

Mancando totalmente la documentazione privata, non è possibile, per Roma, risalire alle epoche precedenti il X secolo, ma l'omogamia di rango fu probabilmente presente in ogni epoca. Per i secoli X e XI è dimostrabile attraverso le qualifiche di *honestus*, *nobilis*, *magnificus*, che, conferite ai personaggi ricordati nei documenti, erano attribuite sia ai mariti, sia alle mogli, sia ai fidanzati, che non potevano ancora aver eventualmente assunto il rango dello sposo. La mancanza dei parametri usuali sui quali si fonda un'indagine sulla territorialità impedisce, invece, di verificare l'esistenza dell'endogamia territoriale: i riferimenti al luogo di provenienza dei personaggi, siano essi uomini o donne, sono pressoché assenti fino alla fine del Duecento. Questa endogamia territoriale è tuttavia ipotizzabile, data l'importanza dei legami di vicinato, resi espliciti, ad esempio, dalle sottoscrizioni agli atti, che sovente ci mostrano proprietari di beni contigui o personaggi legati tutti alla stessa chiesa.

Perché fosse attuata una vera e propria politica matrimoniale, era necessario che il matrimonio fosse deciso da colui che, in famiglia, deteneva il maggior potere. Chi erano allora gli artefici del matrimonio, gli sposi stessi o i loro genitori e parenti? La domanda è importante,

<sup>56</sup> H. BROISE, J.C. MAIRE VIGUEUR, *Strutture familiari, spazio domestico e architettura civile a Roma alla fine del Medio Evo*, in *Storia dell'Arte Italiana*, vol. XII, *Momenti di Architettura*, Torino, 1983, pp. 99-160, 135-138; C. KLAPISCH ZUBER, "Parenti, amici e vicini": il territorio urbano di una famiglia mercantile nel XV secolo, in "Quaderni storici", n. 33 (1976), pp. 953-982, 963 sgg.; E. HUBERT, *Espace urbain et habitat à Rome du Xe siècle à la fin du XIIIe siècle*, "Collection de l'Ecole française de Rome", 135, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, in "Nuovi Studi Storici", Roma, 1990, pp. 250-251; S. CAROCCI, *Una nobiltà bipartita. Rappresentazioni sociali e lignaggi preminenti a Roma nel Duecento e nella prima metà del Trecento*, in BISI, 95 (1989), pp. 71-122, p. 109.

poiché implica il grave problema dell'autonomia dei figli nei confronti dei genitori, che è strettamente legata a quattro fattori: epoca, rango, età e sesso.

Pierre Toubert, nei suoi capitoli dedicati alla famiglia medievale nel Lazio dei secoli IX-XII, ritiene che i giovani si allontanassero molto presto dalla casa paterna, e che il matrimonio costituisse una vera e propria *victoire sociale* dello sposo sulla sua famiglia di origine<sup>57</sup>. I suoi risultati non trovano riscontro nelle consuetudini in uso presso altre città, ma in questi secoli è effettivamente possibile intravedere una traccia di autonomia dei figli nei confronti del padre. Le carte di X e di XI secolo sono insufficienti e difficilmente utilizzabili per tracciare un quadro esatto della situazione. Se a quell'epoca vigeva almeno parzialmente la comunione dei beni tra i coniugi e gli uomini costituivano la *donatio propter nuptias* sulla metà dei propri beni, sposandosi tuttavia vivente il padre, è probabile che i figli godessero di una certa autonomia dai genitori, poiché dovevano essere stati emancipati per poter donare quello che possedevano<sup>58</sup>. Il fatto che le *donationes propter nuptias* fossero costituite anche sulla metà dei beni che lo sposo avrebbe conseguito in futuro, fa pensare che non fosse necessario l'aver ereditato beni e sostanze paterne per poter contrarre matrimonio, e che si potesse donare quel poco che il padre aveva concesso al momento dell'emancipazione, per poi completare la donazione al conseguimento dell'eredità. Inoltre, la presenza in un documento di più attori insieme, siano essi i coniugi paritariamente, i genitori con i figli, i fratelli insieme o personaggi non esplicitamente imparentati, sembra essere molto più frequente nel X e nell'XI secolo che nel XII e nel XIII secolo, quando sarà generalmente un singolo uomo a rogare i contratti. Il *paterfamilias*, dunque, ammette una compartecipazione della moglie, più raramente dei figli, al possesso. Questi esempi, troppo pochi per dar loro un significato generale, potrebbero essere sintomatici di una certa autonomia dei figli nei confronti dei genitori, autonomia che po-

<sup>57</sup> TOUBERT, *Les structures*, cit., p. 737.

<sup>58</sup> Cfr. G. DUBY, *Lignage, noblesse et chevalerie au XIIe siècle dans la région Mâconnaise. Une révision*, in "Annales: Economies, Sociétés, Civilisations", n. 27, 4-5 juillet-octobre (1972), pp. 803-823, ora in ID., *La société chevaleresque. Hommes et structures du Moyen Age (I)*, Paris, 1979, 1988<sup>2</sup>, pp. 83-116, spec. p. 99. Cfr. TOUBERT, *Les structures*, cit., p. 737. Cfr. *Le Carte dell'archivio capitolare della cattedrale di Veroli*, cit., c. 91, a. 1104.

teva condurre al matrimonio o che proprio nel matrimonio trovava la ragione del suo essere.

Per epoche molto meglio documentate rispetto ai secoli X e XI, il rapporto che intercorreva tra genitori e figli maschi è ben conosciuto. Nell'Italia basso medievale l'autorità esercitata dal padre nei confronti dei figli era enorme. Il capo famiglia aveva il controllo totale del patrimonio, sul quale egli solo poteva esercitare il *dominium*, mentre al figlio era lasciata la possibilità di possedere un "peculio", costituito dai proventi del proprio lavoro, dai guadagni derivati dall'esercizio di un pubblico ufficio, dai guadagni di guerra e dalle elargizioni paterne<sup>59</sup>. Né l'aristocrazia romana dei secoli XII e XIII sfuggiva a questa regola: era sempre il padre dello sposo ad offrire la controdote alla nuora ed a riceverne la dote, a meno che lo sposo non fosse *filius quondam*<sup>60</sup>. Il padre dello sposo gestiva la dote nel modo che più riteneva opportuno, salvo naturalmente l'obbligo dell'onerosa restituzione in caso di mancanza di eredi. Così, la pianificazione delle doti rientrava nelle disposizioni testamentarie dei baroni romani del Duecento, che decidevano quanto ciascuna figlia avrebbe dovuto prendere in dote, e, qualche volta, quanto i propri figli avrebbero dovuto lasciare in dote alle figlie<sup>61</sup>. Il matrimonio, allora, non era più una *victoire sociale* dello sposo, quanto piuttosto una vittoria politica di suo padre.

Benché non manchino esempi contrari, si può parlare di una tendenza della nobiltà verso l'uso di sposare gli uomini prima della morte del padre, senza peraltro emanciparli. Lo stretto legame economico e

<sup>59</sup> Cfr. BELLOMO, *Profili della famiglia italiana nell'età dei comuni*, cit. Il diritto distingueva i quattro tipi di peculio in avventizio, quasi castrense, castrense e profettizio. Nel testamento di Giangaetano Orsini, codicillo del 1234, in THUMSER, *Zwei Testamente*, cit., sono ricordati i *peculii* appartenenti ai figli. Probabilmente essi erano di tipo profettizio, cioè derivato da un'elargizione paterna, poiché il padre continuava a vantare il diritto su di essi, imponendo ai suoi figli Matteo Rosso e Napoleone di dividere tra loro esattamente a metà anche i loro acquisti personali, che perciò egli considerava parte integrante dell'asse ereditario.

<sup>60</sup> Esempi: SPFLM, c. 2, aa. 1059-1066; SMVL, c. 254, a. 1195; Testamento di Giangaetano Orsini del 1232, codicillo del 1234, in THUMSER, *Zwei Testamente*, cit.; ARCHIVIO DI SANTA MARIA NOVA, *Tabula iurium*, vol. II, perg. 92 e 93, anno 1244; Testamento di Matteo Rosso Orsini, del 1246, in THUMSER, *Zwei Testamente*, cit.; SSC, c. 133, a. 1265.

<sup>61</sup> Cfr. i testamenti di Giangaetano e di Matteo Rosso Orsini, in THUMSER, *Zwei Testamente*, cit., e il testamento di Alberto Normanni in VENDITTELLI, *Dal "castrum Castiglioni"*, cit.

politico che il figlio sposato manteneva con la casa paterna portava ad un rinsaldamento dell'idea di lignaggio che era caratteristico dell'aristocrazia.

I rapporti tra genitori e figli presso i ceti medi della società sono invece di più difficile comprensione. Coloro che disponevano di doti e donazioni inferiori alle dieci libbre, il prezzo medio di una casa nel XII secolo, agivano sempre da soli nei contratti di matrimonio, senza alcuna ingerenza da parte di parenti e genitori. Inoltre, la quasi totalità delle *donationes medietatis* è rogata dagli appartenenti a questa "fascia censuale", come è desumibile dal corrispondente donativo muliebre, spesso equivalente a poche decine di soldi. Gli sposi, pertanto, erano del tutto liberi da vincoli nei confronti dei genitori. Ma questa libertà corrispondeva alla *victoire sociale*, cioè, in definitiva, all'emancipazione, o era invece dovuta al fatto che il *paterfamilias* fosse morto? Almeno in un terzo dei contratti di costituzione di donazione, è certo che lo sposo fosse orfano di padre. Inoltre, nei casi in cui è stato possibile ricostruire delle genealogie o seguire un patrimonio nelle sue vicissitudini, si è potuto constatare che la data in cui un figlio agiva autonomamente per la prima volta era spesso più tarda di quella in cui il padre aveva fatto la sua ultima comparsa. Nel XII e nel XIII secolo i casi nei quali un figlio o una figlia agivano di concerto con il genitore o possedevano in proprio accanto a loro padre erano rari, e le emancipazioni quasi inesistenti<sup>62</sup>. L'estrema frequenza con la quale incontriamo possedimenti in mano ad "eredi di" induce a pensare che l'antico proprietario, il padre, avesse avuto saldamente tra le mani il patrimonio per un lungo periodo e che solamente alla sua morte i figli, non più *fili familias*, fossero potuti entrare nel possesso. Se fosse accaduto il contrario troveremmo molti meno "eredi di" di quanto le carte ci

<sup>62</sup> Esempi di gestione comune di una proprietà: SPV, c. 40, a. 1144; SAA, c. 17, a. 1163; SMN, cc. 103 e 104, a. 1173. Per le emancipazioni e la potestà di emancipare conferita ai notai cfr. SAA, c. 23, a. 1193; *Liber Censuum*, doc. 27, a. 1217; SSDS, c. 104, a. 1248. Cfr. P. CAMMAROSANO, *Aspetti delle strutture familiari delle città dell'Italia comunale*, in *Famiglia e parentela nell'Italia medievale*, a cura di G. Duby e J. Le Goff, Bologna, 1981, pp. 109-123, *passim*. Franco Niccolai osservava che l'emancipazione poteva anche essere una punizione invece che una conquista del figlio, perché lo escludeva dal consorzio familiare. Cfr. F. NICCOLAI, *I consorzi nobiliari ed il comune nell'alta e media Italia*, in "Biblioteca della rivista di storia del diritto italiano", 18, Bologna, 1940, pp. 8-9.

tramandino, poiché il padre, emancipando un figlio, gli avrebbe trasmesso parte delle sue proprietà.

Il ceto medio dei commercianti e degli artigiani guadagnò terreno nell'economia cittadina a partire dalla seconda metà dell'XI secolo<sup>63</sup>. Gli artigiani, probabilmente, evitarono sempre più spesso di emancipare i figli, elementi preziosi nella vita lavorativa che sarebbero loro succeduti nell'esercizio di un mestiere che, in molti casi, doveva essere ereditario. Se a questo aggiungiamo che la maggioranza degli abitanti di Roma possedeva una sola casa, che le case erano piccole e inadatte alla convivenza di più nuclei familiari, possiamo pensare che i genitori non vedessero di buon occhio il matrimonio dei figli, a meno che il matrimonio non fosse stato vantaggioso, come nel caso in cui la moglie fosse più ricca e già provvista di una abitazione. La situazione dei ceti medi del XII e del XIII secolo sembra pertanto simile e al contempo piuttosto diversa da quella presente presso l'aristocrazia. In entrambi i casi il padre aveva un controllo totale sui figli di qualsiasi età, ma se presso l'aristocrazia il matrimonio era contratto vivente il padre, nel caso dei ceti medi la presenza del padre impediva di fatto le nozze.

La mancanza di emancipazione e l'impossibilità di sposarsi prima della morte del padre non dovevano condurre, tuttavia, ad un allungarsi eccessivo delle generazioni e ad una forte differenza di età tra padre e figlio, perché le generazioni erano biologicamente brevi. Il padre moriva spesso prima che i figli fossero divenuti maggiorenni, cosicché l'autorità che esercitava e il divieto di contrarre matrimonio non avevano altro risultato che quello di ritardare solo di pochi anni la capacità di gestire autonomamente il patrimonio e di ammogliarsi. In ambito aristocratico, invece, la scarsa differenza di età che derivava dallo sposarsi durante la vita del padre poteva condurre ad una più chiara memoria genealogica e parentale. Questa è resa evidente dalla formazione dei doppi patronimici, che si formarono in seno alle famiglie aristocratiche prima che negli altri ambiti sociali e che forse traggono una loro prima origine anche dalla frequenza con cui si susseguivano le generazioni, ciò che poteva permettere agli esponenti della nobiltà di conoscere personalmente i propri nonni.

<sup>63</sup> L. MOSCATI, *Popolo e arti a Roma prima della "Renovatio Senatus"*, in "Studi romani", 26 (1978), pp. 478-502.

La grande maggioranza dei contratti matrimoniali che ci sono pervenuti sono, per l'XI e il XII secolo, *donationes propter nuptias*. Attore del documento poteva essere tanto lo sposo quanto, in ambiente aristocratico, suo padre, ma la donazione era ricevuta sempre personalmente dalla sposa, come del resto era ovvio per la natura stessa della liberalità. A partire dai primi decenni del XII secolo cominciò ad essere ricordato, nel contratto di donazione, anche l'ammontare della dote, spesso fornita dalla sposa in prima persona. Poiché la sposa agiva personalmente soltanto in caso di doti di valore scarso, potremmo essere portati a ritenere che allora vigesse, per le donne di non alta condizione, lo stesso principio che informava di sé il matrimonio dei loro pari di grado, che cioè fosse in uso un'emancipazione all'atto delle nozze o al contrario, che la donna avesse contratto matrimonio solo dopo la morte del padre<sup>64</sup>. Ma i pochi contratti di dote che ci sono pervenuti, non dunque quelli di donazione, mostrano sempre, con una sola eccezione, che erano i parenti della sposa coloro che fornivano la dote, a qualsiasi gradino della scala sociale appartenessero<sup>65</sup>. La dote era costituita dal padre o, in sua mancanza, dalla madre, dai fratelli, dallo zio paterno o da altri personaggi dei quali non viene dichiarato il legame. La morte del padre, allora, non conduceva necessariamente all'emancipazione, come accadeva per gli uomini, e la donna restava ancora sotto la tutela di qualcuno<sup>66</sup>. Questo accadeva certamente a

<sup>64</sup> Donne che sembrano agire in prima persona nei contratti di pegno o donazione *propter nuptias*: SMCM, c. 32, 1133 (dote di trenta soldi); *Le carte dell'archivio capitolare della cattedrale di Veroli*, cit., c. 128, a. 1139 (dote di valore ignoto, Veroli); SMVL, c. 186, a. 1155 (dote di quaranta soldi); SMN, c. 77, a. 1156 (dote di venti soldi); SMN, cc. 100 e 101, a. 1173 (dote di sedici libbre); SMN, c. 134, a. 1190 (dote costituita da una casa e da denaro, per il valore totale di dieci libbre); SSC, c. 67, a. 1212 (dote costituita da una casa, del valore di dieci libbre).

<sup>65</sup> Doti concesse dal padre della sposa: CDC, doc. 275, a. 1103 (dote di venticinque libbre, Gaeta) SMCM, c. 53, a. 1156 (dote di quaranta soldi); SSDS, c. 5, a. 1160 (dote in beni per quaranta libbre); SMVL, c. 254, a. 1195 (dote in beni e denaro per quaranta libbre). Tutte le doti ricordate nei testamenti di Giangaetano e Matteo Rosso Orsini, aa. 1232-1234 e a. 1246 in THUMSER, *Zwei Testamente*, cit., furono fornite dai genitori delle spose. SSDS, c. 109, a. 1251 (dote di cento libbre). Eccezione: *Le Carte dell'archivio capitolare della cattedrale di Veroli*, cit., c. 74, a. 1090 (Veroli).

<sup>66</sup> Doti concesse da parenti e tutori della sposa: SMN, c. 159, sec. X? (dote in beni fornita dai fratelli e dalla madre della sposa); SMCM, cc. 13 e 14, a. 1067 (dote? costituita da una casa, elargita dalla madre della sposa); SMVL, c. 106, a. 1080 (dote di cento soldi elargita da una badessa); SMN, c. 45, a. 1127 (dote di otto libbre per più sorelle).

causa della giovane età della sposa che, sebbene il padre fosse morto, non aveva ancora raggiunto un'età sufficiente per poter rogare personalmente un contratto, necessitando pertanto di tutori e di curatori. Dovremmo credere, allora, che queste donne delle quali non sono ricordati i parenti a costituire la dote, oltre che orfane, si sposassero ad un'età superiore ai venticinque anni, cioè quando erano anche uscite dalla tutela. La cosa è tuttavia impensabile, sia perché la durata della vita era, come si è detto, breve, sia perché gli altri casi di nozze di donne molto giovani proporrebbero un divario troppo grande tra le due consuetudini, divario del quale non si avrebbe giustificazione.

In definitiva, la differenza tra il contratto di donazione e quello di dote consiste nel fatto che, nel primo, può sembrare che fosse personalmente la donna a costituire la dote, mentre nel secondo essa è fornita sempre dai suoi parenti o dai suoi tutori. Lo scarto tra le due documentazioni, notevole se trasposto sul piano della realtà, si riduce ad una differenza di formulario, meno precisa nel caso dei *pacta donationis*, in cui la dote è già stata versata e perciò è solamente ricordata, molto più precisa nel caso dei *pacta dotis*, che vincolano qualcuno a fornire la dote e che, pertanto, debbono individuare con estrema esattezza quel qualcuno, che si rivela essere sempre un parente della sposa. Più che davanti ad un'evoluzione della posizione della donna nella società, ci troviamo, in questi casi, di fronte ad un'evoluzione dei tipi di contratto. Nell'XI secolo il patto di donazione era scritto, quello di dote non lo era, e nel patto di donazione non era ricordato affatto l'ammontare della dote. Durante la prima metà del XII secolo il patto di donazione ricordava anche la corresponsione della dote, ma non si preoccupava di stabilire con precisione chi la fornisse. In un periodo successivo, a partire dalla seconda metà del XII secolo, il contratto di donazione divenne più preciso, menzionando l'attore del contratto di dote, e ricordando il padre o i congiunti della sposa.

La posizione della donna non sembra perciò variare a seconda del ceto. Le donne si sposavano giovanissime e, se pure nel X e nell'XI secolo raggiungevano una notevole autonomia con il matrimonio, gestendo personalmente la dote e la donazione e comparando nei docu-

le, orfane e sotto tutela); SMN, c. 114, a. 1180 (dote di valore ignoto, elargita da una donna di parentela non dichiarata); SSC, c. 67, a. 1212 (dote di dieci libbre elargita dallo zio paterno della sposa); SSC, c. 95, a. 1239 (dote di otto libbre elargita dallo zio paterno della sposa).

menti da sole o accanto ai mariti, esse erano da sempre inserite in una ferrea politica matrimoniale. Nel XII secolo, invece, la loro posizione non migliorava di molto con il matrimonio: le minorenni, benché sposate, potevano anche rimanere sotto la cura di un congiunto, il fratello, il padre, e nel XIII secolo vi sono perfino ricordi espliciti dell'autorità che i padri mantenevano sulle figlie sposate<sup>67</sup>.

Sarebbe molto utile, a questo punto, sapere precisamente le età in cui gli uomini e le donne contraevano matrimonio. Purtroppo, però, le questioni di carattere storico-demografico sull'età delle persone non trovano dati esatti cui riferirsi e si è costretti ad accontentarsi dei termini vaghi con i quali è definita, quando è definita, l'età degli individui: *puer* e *vir* per gli uomini, *puella* e *femina* per le donne. Il diritto romano stabiliva a venticinque anni la maggiore età e si considerava *puer* un bambino tra i sette e i quattordici anni<sup>68</sup>. L'arco di tempo tra i quattordici anni e la maggiore età non trova menzione in questi documenti<sup>69</sup>. Il problema è rilevante in quanto, specialmente per le donne, questi anni intermedi rappresentavano il momento in cui ci si sposava. Per gli uomini, invece, lo stabilire l'età del primo matrimonio è quasi impossibile, perché, non dichiarando essi l'eventuale stato di vedovanza, non si è mai certi se il matrimonio che abbiamo di fronte sia davvero il primo.

Non è dunque possibile costruire un grafico che prenda in considerazione i cambiamenti in assoluto delle età di matrimonio attraverso le epoche, ed è altrettanto impossibile capire quale fosse la differenza di età tra il marito e la moglie al momento delle nozze. Che ci dovesse essere una forte differenza di età tra uomini e donne all'atto del matrimonio è desumibile da alcune clausole contenute nei patti di dote o di donazione, clausole che considerano sempre come molto più preve-

<sup>67</sup> Cfr. *Annales Camaldulenses*, cit., III, doc. 224, a. 1131; SSDS, c. 128, a. 1260; SSC, c. 171, a. 1273.

<sup>68</sup> Cfr. U. GUALAZZINI, *Età. Diritto intermedio*, in *Enciclopedia del diritto*, Varese, 1967, XVI, pp. 80-85. Cfr. *Summa Perusina*, V, tit. XXXIX, 1. Anche le donne divenivano maggiorenni a venticinque anni: SSC, c. 111, a. 1251; *Le Carte dell'Archivio Liberiano dal sec. X al XV*, a cura di G. Ferri, ASRSP, 27 (1904), pp. 147-202 e 441-459; 28 (1905), pp. 23-39; 30 (1907), pp. 119-168, c. 70, a. 1273.

<sup>69</sup> Solo in SSCD, c. 72, a. 1072, si parla di *adolescentes* per indicare persone al di sotto dei venti anni, ma è la citazione di un passo del *Codex*.

dibile la morte del marito piuttosto che quella della moglie<sup>70</sup>. Nell'XI e nel XII secolo alcuni contratti si riferiscono a *puelle* che sposano uomini adulti, *virii honesti*<sup>71</sup>. Come si è visto, le donne di qualsiasi rango si sposavano quasi sempre vivente il padre, oppure erano ancora sotto la tutela di qualcuno al momento delle nozze, mentre i figli degli appartenenti ai ceti non elevati dovevano, almeno nei secoli XII e XIII, attendere la morte del genitore per ammogliarsi, e pertanto erano abbastanza anziani rispetto alle loro giovani mogli. Inoltre, a partire dalla seconda metà del XII secolo, non sono rari i documenti nei quali la rinuncia ai diritti dotali è attuata da donne che agiscono in presenza di uno o due giudici. E' possibile che questa pratica fosse resa necessaria dalla minore età delle donne, che in questo modo veniva tutelata<sup>72</sup>.

A questi segnali, ricavabili da una lunga serie di documenti, fanno seguito alcuni esempi particolari che avrebbero il solo pregio di costituire un centone di casi interessanti se non fossero conformi alla regola determinata dagli altri generici casi. Così, nel 1152 vediamo agire una vedova che è ancora minorenni; nel 1185 una moglie, ancora minorenni, dovrà confermare la sua rinuncia ai diritti dotali, se le sarà richiesto; nel 1192 il marito liquida la dote a sua moglie poiché *pauper sim et senex*; nel 1251 due fratelli vendono una pezza di vigna col consenso e la rinuncia della moglie di uno di loro, donna che *confitetur maior esse venticinque annorum*<sup>73</sup>.

Queste carte non ci dicono altro se non che le donne si sposavano minorenni. Ma, durando la minore età venticinque anni, non possiamo sapere se esse contraessero matrimonio a sette o a ventiquattro anni, quando è proprio in quest'arco di tempo che andrebbe cercata la variazione.

Una congiuntura economica difficile, che rendeva auspicabile l'ingresso di una dote consistente, o anche soltanto la volontà di strin-

<sup>70</sup> Esempi SMN, c. 8, a. 1028 (ma ad Albano); SPPr, c. 7, a. 1056; SMN, c. 45, a. 1127, c. 66, a. 1152; SPV, c. 69, a. 1185; SMCM, c. 60, a. 1192; SMN, c. 139, a. 1193; SMCM, c. 111, a. 1251.

<sup>71</sup> Esempi: SMN, c. 8, a. 1028; SPPr, c. 7, a. 1056; SMN, c. 45, a. 1127. Non è detto che il matrimonio seguisse immediatamente la stesura di queste carte, che parlano tutte di *future sponse*.

<sup>72</sup> Esempi: SMN, c. 79, a. 1158; SPV, c. 69, a. 1185; SMN, c. 26, a. 1187.

<sup>73</sup> SMN, c. 66, a. 1152; SPV, c. 69, a. 1185; SMCM, c. 60, a. 1192; SMCM, c. 111, a. 1251. Cfr. anche SMN, c. 139, a. 1193.

gere un'alleanza con un'altra famiglia, giustificava senza difficoltà l'usanza aristocratica di far sposare dei bambini. Così, in una carta romana della seconda metà dell'XI secolo compare un nobile *puer*, Belicūs, che si sposò con una nobile *puella*, Rogata, mentre in una carta di Gaeta, di poche decine d'anni successiva, la sposa è detta addirittura *infantula*, ed anche lo sposo doveva essere molto giovane. In un'epigrafe conservata a San Pancrazio, poi, è ricordata una *puella* che morì a tredici anni e che fu sposa per soli otto mesi<sup>74</sup>. Questi casi sono esempi di una consuetudine molto più in voga di quanto le carte ci tramandino e trovano riscontro nelle narrazioni e nelle bolle pontificie. Così, il famoso Cencio prefetto, figlio di Giovanni Tignoso e alleato di Gregorio VII, fu *utpote a puero legitime coniugatus*, mentre Innocenzo III annullava, nel 1198, il matrimonio della figlia del *quondam Matheus de Fortebrachio* poiché la bambina non aveva compiuto sette anni<sup>75</sup>.

TOMMASO DI CARPEGNA FALCONIERI

<sup>74</sup> SPFLM, c. 2, sec. XI; CDC, c. 275, a. 1103; V. FORCELLA, *Iscrizioni delle chiese e d'altri edifici di Roma dal secolo X fino ai nostri giorni*, Roma, 1869-1884 (14 voll.), XI, n. 571, p. 375, autore incerto, XI secolo. C. CARBONETTI VENDITELLI, nel suo *Precisazioni sui primi documenti riguardanti il castello di Vaccaricia in territorio Collinense*, in ASRSP, 105 (1982), pp. 145-155, ha identificato i personaggi maschili ricordati nella carta di San Paolo, e datato la carta stessa tra il 1059 e il 1066. Il *puer* Belicūs doveva essersi sposato tra i sette e i quattordici anni, era ancora vivo a venti anni (SSCD, c. 72, a. 1072) ed aveva lasciato vedova la moglie Rogata prima dei ventidue anni (SPFLM, c. 3, sec. XI, ma 1074).

<sup>75</sup> BERTOLDO, *Annales*, MGH SS., V, p. 304. Per la biografia di Cencio di Giovanni Tignoso cfr. N. D'ACUNTO, *Il prefetto urbano Cencio di Giovanni Tignoso nelle fonti del suo tempo*, in BISI, 95 (1989), pp. 1-44. La bolla di Innocenzo III, datata tra il 30 settembre e il 31 dicembre 1198, è edita in *Innocentii III Regesta...*, a cura di Baluze-Migne, Paris, 1855 (4 voll.), I (*Patrologia Latina*, 214), n. 325. Molti esempi della consuetudine di sposare tra di loro dei bambini si ritrovano in HERLIHY, *La famiglia nel medioevo*, cit., p. 96 e 135-138.